

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Ufficio Foreste e Tutela Del Territorio - Sede
Potenza
14BF

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 14BF.2025/D.00351

DEL 7/4/2025

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Sottomisura 8.1.1 PSR Basilicata 14-22. "II° Avviso pubblico 1° annualità premio per la manutenzione e il mancato reddito". Apertura termini di presentazione delle domande.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

- VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17.11.2016, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18.07.2018;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata e integrata;
- VISTO** il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e ss.mm.ii”;
- VISTA** la D.G.R. n. 133 del 28.03.2025 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 14 del 17.01.2023" L. 190/2012, art. 1, comma 8. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per la programmazione triennale 2023/2025”;
- VISTA** la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 29 del 30.12.2019 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** il D.P.G.R. n.153 del 09.07.2024 di nomina dei componenti della Giunta regionale e attribuzione delle relative deleghe;
- VISTO** il Regolamento regionale n.1 del 10.02.2021 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. in data 10.02.2021 - Serie speciale;
- VISTA** la D.G.R. n. 578 del 10.10.2024 “Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 - Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, con la quale è stato modificato l’art. 11 del suddetto Regolamento regionale n.1/2021 ed affidata alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, tra le altre, la competenza in materia di Autorità di gestione del CSR Basilicata 2023-2027;
- VISTO** il D.P.G.R. n. 236 del 11.10.2024 recante “Regolamento regionale “Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)”. Emanazione”;
- VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative

della Giunta regionale”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 506 del 14.08.2024 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTA la D.G.R. n. 179 del 08.04.2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione”;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di regolarità amministrativa” pubblicato sul B.U.R.B. n. 20 del 6 maggio 2022;

VISTO il D.lgs. 3.04.2018 n. 34, recante il “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.”;

VISTA L.R. n.42 del 10/11/1998. “Norme in materia forestale”;

VISTA L.R. n.11 del 26/05/2004. “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 42 del 10/11/1998”;

VISTA la D.G.R. n.247 del 26/02/2008. “D.Lgs. 10 novembre 2003, n.386: Individuazione ambiti di raccolta, criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione nella Regione Basilicata”;

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2022 in materia di in di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) ed in particolare:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga il Reg (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Reg (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (regolamento FEASR);
- il Regolamento orizzontale (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii., della Commissione recante modalità di applicazione del Reg (UE) n.1306/2013, per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica dei Regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la

gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- VISTA** la D.G.R. n. 928/2014, relativa all'adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- VISTA** la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- VISTA** la versione n. 15.0 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2022, adottata con Decisione C (2025) 1599 del 13.03.2025;
- VISTA** la D.G.R. n. 157/2025 di presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2025) 1599 del 13.03.2025 di approvazione delle modifiche al Programma (versione 15.0) del PSR Basilicata 2014 – 2022;
- VISTA** la D.G.R. n. 1089 del 13.10.2017 e ss.mm.ii. di approvazione della convenzione tra l'AGEA e la Regione Basilicata per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 1096 del 27.09.2016, con la quale sono stati individuati gli Uffici competenti per l'attuazione di ciascuna Misura – Sottomisura del PSR Basilicata 2014 – 2020;
- VISTA** la D.D. n. 14AI.2021/D.00133 del 15.02.2021 dell'Ufficio Autorità di Gestione, avente per oggetto: “Basilicata PSR 2014-2020 – DGR 501/2017 – DD 251/2018 – Individuazione degli Uffici competenti nell'attuazione delle Misura del PSR Basilicata 2014-2020 – Modifiche e integrazioni.”;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 928 del 8/09/2017 e ss.mm.ii. Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2020 (FEASR) – “Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del DM 25 gennaio 2017 n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure connesse alla superficie e/o Animali”;
- VISTA** la D.G.R. n. 474 del 9/07/2020. Disposizioni applicative del regime di condizionalità in Basilicata ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del D.M. 20 marzo 2020 n. 2588;
- VISTA** la D.G.R. n. 222 del 20/03/2024. Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2022 - “Disposizioni a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni per il mancato rispetto degli impegni ed obblighi previsti per la Sottomisura 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”, assunti per la corresponsione del mancato reddito e per la manutenzione degli impianti realizzati con la medesima sottomisura 8.1.1”;
- VISTA** la D.G.R. n. 996 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il bando della Sottomisura 8.1.1. “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento – annualità 2020”;
- VISTA** la D.D. n. 223 del 10.03.2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del bando innanzi riportato;

- VISTA** la D.G.R. n. 464 del 20.07.2022 con la quale è stato approvato il bando della Sottomisura 8.1.1. “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – II Avviso;
- VISTA** la D.D. n. 1429 del 15.12.2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del bando in precedenza evidenziato;
- CONSIDERATO** che la scheda di Sottomisura 8.1.1 del PSR Basilicata 2014 – 2022 prevede, oltre alla copertura dei costi di impianto (finanziato con l’attuazione dei due Bandi approvati con DD.GG.RR. n. 966/2020 e n. 464/2022) anche il riconoscimento, per un massimo di 12 anni, del premio annuale per ettaro per la manutenzione e per il mancato reddito agricolo per imboschimenti su terreni agricoli;
- TENUTO CONTO** che all’Avviso Pubblico “1° Annualità Premio per la manutenzione e il mancato reddito Sottomisura 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”, approvato con D.D. n. 420 del 17.04.2024, potevano presentare istanza solo i beneficiari individuati con la D.D. n. 223 del 10.03.2022, nel caso avessero concluso l’impianto di forestazione finanziato entro il 31.12.2023;
- CONSIDERATO** che i potenziali beneficiari aventi diritto al premio per la manutenzione e il mancato reddito a seguito di realizzazione e degli impianti boschivi, finanziati con i due Bandi a valere sulla Sottomisura 8.1.1 del PSR Basilicata 2014 – 2022, al netto delle rinunce e delle 9 ditte che hanno aderito al 1° Avviso pubblico approvato con DD 420/2024, risultano essere n. 54 (24 beneficiari del Bando ex D.G.R. n. 966/2020 e 30 beneficiari del Bando ex D.G.R. n. 464/2022);
- PRESO ATTO** che in riferimento al II° Avviso Pubblico - 1° Annualità Premio per la manutenzione e il mancato reddito Sottomisura 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”, possono candidarsi solo i beneficiari individuati con le D.D. n. 223 del 10.03.2022 e n. 1429 del 15.12.2022, sempre che non abbiano presentato domanda di sostegno a valere sul 1° Avviso pubblico approvato con D.D. n. 420 del 17.04.2024;
- VISTO** lo schema relativo al II° Avviso Pubblico “1° Annualità Premio per la manutenzione e il mancato reddito” (Allegato 1);
- DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- PRESO ATTO** che l’AGEA è riconosciuta quale Organismo Pagatore per la Regione Basilicata;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. **dare atto** che la presente determinazione dirigenziale costituisce atto consequenziale all’attuazione dei Bandi approvati con D.G.R. n. 996 del 29.12.2020 e D.G.R. n. 464 del 20.07.2022;
2. **approvare** lo schema relativo al II° Avviso Pubblico “1° Annualità Premio per la manutenzione e il mancato reddito” (Allegato 1);
3. **stabilire al 15 maggio 2025**, il termine ultimo per il rilascio della domanda di aiuto/pagamento SIAN, sui portali SIAN e SIA-RB;
4. **trasmettere** il presente atto all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA);
5. **dare atto** che l’approvazione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il bilancio regionale;

6. **pubblicare** integralmente il presente provvedimento il presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Basilicata e di darne massima divulgazione, per il tramite dei siti www.regione.basilicata.it e <http://europa.basilicata.it/feasr/>.

L'ISTRUTTORE **Sergio Sabatino**

IL RESPONSABILE P.O. **Piernicola Viggiano**

IL DIRIGENTE

Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Sottomisura 8.1.1 PSR Basilicata 14-22. "II° Avviso pubblico 1° annualità premio per la manutenzione e il mancato reddito". Apertura termini di presentazione delle domande.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>



Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste

II° AVVISO PUBBLICO - 1° Annualità Premio per la manutenzione e il mancato reddito

Sottomisura 8.1.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento"

Regione Basilicata Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.europa.basilicata.it/feasr

e-mail: ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)



Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. OBIETTIVI	4
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	4
4. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	4
5. BENEFICIARI	6
6. PREMI AMMISSIBILI	6
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	7
8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
9. AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	10
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	10
11. MOTIVI DI IRRICEVIBILITA' O DI ESCLUSIONE	10
12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO - CONTROLLI E SANZIONI	10
13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO	11
14. TRATTAMENTO DEI DATI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI	12
15. COMUNICAZIONI	12
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
17. DISPOSIZIONI FINALI	13
18. Allegati	13

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- **Autorità di Gestione (AdG PSR).** Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art.66 del Reg. (CE) n.1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma.
- **Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS).** Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014-2020.
- **Responsabile del Procedimento (RdP).** Funzionario dell'Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.
- **AGEA-OP.** L'Organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art.7 del Reg. (CE) n.1306/2013.
- **UECA:** Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare.
- **Comitato di Sorveglianza (CdS).** Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; formula proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art.49 del Reg. CE n.1303/2013 ed art.74 del Reg. CE n.1305/2013).
- **Beneficiari.** Il soggetto cui viene concesso ed erogato il contributo.
- **Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM).** L'art.62 del Reg.(CE) 1305/2013 stabilisce che tutte le Misure dello sviluppo rurale devono essere verificabili e controllabili. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore effettuano una valutazione ex ante ed una valutazione in itinere della verificabilità e controllabilità delle Misure inserite nel programma di sviluppo rurale. A tal fine l'amministrazione ha adottato il sistema informativo, predisposto dalla Rete Rurale Nazionale, per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (cosiddetto VCM), che consentirà anche la riduzione del tasso di errore.
- **CAA.** Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi Pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'art.3 bis del Decreto Legislativo n.165 del 27 maggio1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività previste nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e di pagamento.
- **Fascicolo unico aziendale.** E' costituito dalla raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso i CAA convenzionati con AGEA. La costituzione del fascicolo è obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n.530/99. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n.445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- **Area protetta.** Porzione di territorio sottoposta a tutela ai sensi della L. n.394/1991 e ss. mm. e ii., L.n.979/1982 e ss. mm. e ii., L.R. n.28/1994 e ss. mm. e ii., Dir. 92/43/CEE, Dir. 2009/147/CE, D.P.R. n.357/1992, D.P.R. n.357/1997.

2. OBIETTIVI

Il presente Avviso definisce l'iter procedurale per la concessione del premio di manutenzione e quello di mancato reddito (se spettante) per i beneficiari che non hanno presentato domanda di aiuto per la 1° annualità nell'annualità 2024 e che hanno realizzato gli impianti boschivi con finalità protettive finanziati con la sottomisura 8.1.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento", in attuazione ai bandi (ex DGR n. 996/2020 e s.m.i. e ex D.G.R. 464/2022 e s.m.i.) e conclusi (presentazione domanda di saldo) entro il 31/12/2024¹.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

L'operazione si applica sugli impianti boschivi a finalità protettive realizzati e finanziati con il PSR Basilicata 14/22 sottomisura 8.1.1, attivata con i bandi di cui alla DGR n. 996/2020 e s.m.i. e alla DGR n. 464/2022 e s.m.i. e che non hanno presentato la prima domanda di sostegno/pagamento per il riconoscimento del premio connesso alla superficie a valore della DD n.420 del 17/04/2024 e ss.mm.ii..

4. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **Reg. UE 17/12/2013, n. 1303/2013.** Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);
- ✓ **Reg. UE 17/12/2013, n. 1305/2013.** Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);
- ✓ **Reg. UE 17/12/2013, n. 1306/2013.** Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);
- ✓ **Reg. UE 18/12/2013, n. 733/2013** del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;
- ✓ **Reg. UE 11/03/2014, n. 640/2014.** Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (G.U.R.S. 20 giugno 2014, n. L 181);
- ✓ **Reg. UE 25/06/2014, n. 702/2014** Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193);

¹ Sono da considerarsi acquisibili anche le domande di saldo pervenute successivamente a tale data per cause di forza maggiore riconosciute come tali dal RdS.

- ✓ **Reg. UE 11/03/2014, n. 807/2014.** Regolamento delegato della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227);
- ✓ **Reg. UE 17/07/2014, n. 808/2014** Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227);
- ✓ **Reg. UE 17/07/2014, n. 809/2014.** Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227);
- ✓ **Reg. (UE) 08/12/2020, n. 2008/2020** che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- ✓ **Reg. (UE) 2021/2115.** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- ✓ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (**2014/C 204/01**)
- ✓ **Com (2013) 659 del 20.09.2013.** Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale;
- ✓ **Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014-2020 (PSR Basilicata 2014/2020)** approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 8259 del 21/11/2015 e sua modifica di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione C(2024)5802 del 6/08/2024;
- ✓ **D.Lgs. 18/05/2001, n. 227.** "Orientamento e modernizzazione del settore foresta/le, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" (Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.);
- ✓ **D.Lgs. 10/11/2003, n. 386.** "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" (Gazz. Uff. 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.);
- ✓ **D.Lgs. 19/08/2005, n. 214.** "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" (Gazz. Uff. 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.);
- ✓ **Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.** Documento disponibile su [Linee-guida-ammissibilità-spesse-SR-2014-2020.pdf](https://www.europa.basilicata.it/linee-guida-ammissibilita-spesse-sr-2014-2020.pdf) (europa.basilicata.it) del 9.05.2019;
- ✓ **D.C.R. n.444 del 21/05/2013.** "Linee programmatiche del settore forestale della Regione Basilicata per il decennio 2013-2022";
- ✓ **D.M. n. 1868/2009.** "Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti";
- ✓ **L.R n.42 del 10/11/1998.** "Norme in materia forestale";
- ✓ **L.R. n.11 del 26/05/2004.** "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.. 42 del 10/11/1998";
- ✓ **L.R. n. 13 del 22/02/2005.** "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi";
- ✓ **D.G.R. n.956 del 20/04/2000.** "Norme per il taglio dei boschi in assenza di piani di assestamento";
- ✓ **D.G.R. n.388 del 19/03/2007.** "Misure transitorie di conservazione nelle Zone della Rete Natura 2000 della Regione Basilicata";

- ✓ **D.G.R. n.247 del 269/02/2008.** “D.Lgs. 10 novembre 2003, n.386: Individuazione ambiti di raccolta, criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione nella Regione Basilicata”;
- ✓ **D.G.R. n. 928 del 8/09/2017 e ss.mm.ii.** Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2020 (FEASR) – “Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del DM 25 gennaio 2017 n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure connesse alla superficie e/o Animali”.
- ✓ **D.G.R. n. 474 del 9/07/2020.** Disposizioni applicative del regime di condizionalità in Basilicata ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del D.M. 20 marzo 2020 n. 2588.
- ✓ **D.G.R. n. 157 del 28/03/2025.** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Basilicata. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 1599 del 13.03.2025 di approvazione delle modifiche al Programma (Versione 15.0).
- ✓ **D.G.R. n. 222 del 20/03/2024.** Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2022 - “Disposizioni a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni per il mancato rispetto degli impegni ed obblighi previsti per la Sottomisura 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”, assunti per la corresponsione del mancato reddito e per la manutenzione degli impianti realizzati con la medesima sottomisura 8.1.1”.

5. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di aiuto/pagamento i **beneficiari privati**, così come individuati con le D.D. n. 223/2022 e 1429/2023 che abbiano realizzato impianti boschivi finanziati con i bandi sottomisura 8.1.1, su terreni agricoli e non agricoli di proprietà non pubblica.

Tali beneficiari potranno richiedere, oltre al premio annuale di manutenzione, anche il mancato reddito qualora l’impianto (o porzione di impianto) finanziato con la sottomisura 8.1.1, sia stato realizzato su aree che originariamente erano classificate come superfici agricole (seminativi e terreni a riposo).

Non possono presentare domanda di aiuto/pagamento per la prima annualità i beneficiari già ammessi al premio per l’annualità 2024 con D.D. n. 141 del 14/02/2025 “.

I beneficiari di questo avviso sono esclusivamente coloro che fanno accesso per la prima volta al premio di manutenzione e mancato reddito (se spettante) e che hanno concluso (collaudato) l’impianto finanziato con la sottomisura 8.1.1 dal 01.01.2024 in poi.

6. PREMI AMMISSIBILI

Il premio annuale per ettaro per la manutenzione ed eventuale mancato reddito agricolo sarà erogato in 12 annualità, **con inizio dall’annualità successiva a quella del collaudo dell’impianto** di imboschimento realizzato e finanziato a valere sulla sottomisura 8.1.1 del PSR Basilicata 14/22.

Il mancato reddito e la manutenzione sono fissati in funzione degli ettari ammessi e finanziati. Sono esclusi dal premio gli ettari di impianto, anche se effettivamente realizzati, eccedenti l’estensione massima ammessa in fase di sostegno.

Per i terreni non agricoli non sarà riconosciuto il premio ad ettaro per la copertura dei costi di mancato reddito agricolo.

Gli impianti o porzioni di impianto realizzati su terreni di proprietà pubblica non possono essere considerati superfici eleggibili per la richiesta dei premi di mancato reddito e/o di manutenzione.

Il mancato reddito e la manutenzione sono fissati in funzione degli ettari ammessi a finanziamento (superficie eleggibile a premio).

La superficie eleggibile a premio di mancato reddito è riferito all'area su cui è stato realizzato l'impianto che in origine era classificata come superficie agricola.

La superficie eleggibile a premio di annuale di manutenzione corrisponde all'effettiva superficie di proprietà privata su cui è stato realizzato l'impianto boschivo ammesso a finanziamento e su cui il beneficiario si è impegnato ad eseguire le cure di conservazione e manutenzione.

Il mancato reddito è riconosciuto esclusivamente alle imprese agricole iscritte² alla sezione speciale Imprese Agricole della Camera di Commercio.

PREMIO ANNUALE AD ETTARO PER I COSTI DI MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE	
Premio annuo per la manutenzione (max 12 anni)	266,00 €/ha/anno
Premio annuo per la perdita di reddito (max 12 anni)	600,00 €/ha/anno

PREMIO ANNUALE AD ETTARO PER I COSTI DI MANUTENZIONE SUPERFICI NON AGRICOLE	
Premio annuo per la manutenzione (max 12 anni)	266,00 €/ha/anno

1. Premio annuale a ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo fino a 12 anni.

Il premio annuale per gli interventi di manutenzione copre i costi di seguito elencati:

- a) risarcimento delle fallanze;
- b) operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita e conservazione dell'imboschimento;
- c) interventi di prevenzione e protezione dell'imboschimento necessari a contrastare le avversità biotiche e abiotiche.

2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo fino a 12 anni.

Il premio annuale a copertura del mancato reddito agricolo compensa il mancato guadagno derivante dalla riconversione del terreno agricolo (seminativi compreso i terreni a riposo) a bosco.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITA'

La domanda di aiuto/pagamento per la prima annualità di pagamento (conferma impegno) e per le annualità successive può essere proposta solo per le superfici effettivamente impiantate a bosco e finanziate con la sottomisura 8.1.1 del PSR Basilicata 14/22. E' da intendersi come superficie eleggibile quella effettivamente occupata dall'impianto, al netto di opere accessorie (tare, capezzagne, recinzioni, ecc.).

Il premio potrà richiedersi solo sulla superficie effettiva ammessa a finanziamento. L'eventuale superficie imboschita aggiuntiva (a carico del beneficiario) può essere inserita in domanda se originariamente prevista nel progetto iniziale. Tale superficie aggiuntiva, se assoggettata ai controlli SIGC di rispetto impegni ed obblighi, pur non generando ulteriore premialità, potrà essere utilizzata nel corso degli anni per eventuali compensazioni.

Per considerare la domanda ammissibile è necessario che siano verificati i seguenti requisiti:

- a. Requisiti generali delle superfici eleggibili:

² Per coloro che hanno diritto alla esenzione devono allegare annualmente apposita dichiarazione sostitutiva dell'esenzione dalla quale si evincano le relative motivazioni.

- i. essere di proprietà privata, indipendentemente dal titolo di conduzione del beneficiario;
 - ii. essere classificate con il codice 650 nel fascicolo aziendale del richiedente;
 - iii. coincidere con quelle in cui sono stati realizzati gli impianti per i quali è stato concesso il contributo;
 - iv. superficie del singolo impianto con dimensione pari o superiore ai requisiti minimi di estensione previsti nei rispettivi bandi;
 - v. superficie non superiore a quella ammessa a finanziamento nella fase di sostegno.
- b. Requisiti specifici delle superfici eleggibili per la richiesta del mancato reddito:
- i. essere aree classificate come terreni agricoli in origine (seminativi compresi i terreni che erano classificati come terreni a riposo);
 - ii. essere condotte, al momento della domanda di sostegno, da imprenditori agricoli iscritti alla sezione speciale Imprese Agricole della Camera di Commercio³.

Le suddette condizioni oggettive di ammissibilità al sostegno devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e sono verificate sia al momento della presentazione della domanda (iniziale) di aiuto/pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità e pagamento a saldo).

2. CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITA'

Costituiscono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno quelle di seguito elencate:

- a. Il richiedente deve essere sottoscrittore⁴ del provvedimento di concessione dei benefici previsti per la realizzazione degli investimenti previsti per la Sottomisura 8.1.1. del PSR Basilicata 2014/2020;
- b. Il richiedente deve aver concluso l'investimento con il rilascio della domanda di pagamento a saldo dell'imboschimento nell'annualità precedente a quella in cui si richiede il pagamento dei premi⁵;
- c. Il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento.
- d. Il richiedente deve condurre le superfici su cui è stato realizzato l'impianto boschivo per la durata dell'impegno (anni 12 a partire dall'anno in cui è stata rilasciata la domanda iniziale di aiuto/pagamento per il riconoscimento e pagamento dei premi).

Le condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e sono verificate, sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi di istruttoria e quella di pagamento (anticipazione e saldo dell'annualità).

8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. MODALITA' E TIPOLOGIA

I soggetti richiedenti che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA) convenzionati ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

La domanda di aiuto/pagamento dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dell'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, **entro il 15 maggio 2025**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa

³ Per coloro che hanno diritto alla esenzione devono allegare annualmente apposita dichiarazione sostitutiva dell'esenzione dalla quale si evincano le relative motivazioni.

⁴ O essere stato autorizzato dal RdS al subentro al beneficio.

⁵ Salvo per le cause di forza maggiore se regolarmente riconosciute dal RdS.

comunitaria, nazionale, regionale o dall'Organismo Pagatore AGEA. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo a seguito di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

Il beneficiario rimane responsabile della domanda e della correttezza delle informazioni trasmesse in quanto rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

È ammessa la presentazione tardiva, ossia oltre il 15 maggio 2025, della domanda di sostegno e pagamento, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014; in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il richiedente avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AGEA per l'anno 2025 di successiva emanazione.

Per gli anni successivi al primo la domanda di pagamento dovrà essere presentata a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione.

Qualora il beneficiario ometta di presentare una o più domande di conferma impegno nel corso delle 12 annualità, il ripristino dell'ammissibilità è vincolato alle condizioni riportate nella DGR n. 222 del 20.03.2024. Il Responsabile del procedimento sottoporrà a controllo in loco l'azienda per verificare che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano rispettati. L'eventuale esito negativo del controllo determinerà la decadenza degli impegni assunti con l'applicazione delle sanzioni previste dalla DGR n. 222 del 20.03.2024. Negli anni in cui non viene presentata la domanda di pagamento il beneficiario è escluso dall'erogazione dei premi.

Nel presente avviso, sono ammesse le tipologie di domanda di seguito elencate:

- a. Domanda iniziale;
- b. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014;
- c. Comunicazione di ritiro di domanda ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014 (ritiro totale/parziale);
- d. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

Per gli aspetti applicativi e per i termini di presentazione delle domande di modifica, di ritiro totale/parziale e comunicazione di circostanze eccezionali, si rimanda alle Istruzioni operative OP AGEA per l'anno 2025 di successiva emanazione.

La Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) è irricevibile nei seguenti casi:

- a) avvenuto pagamento della domanda;
- b) presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- c) avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

2.DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Oltre alla domanda di aiuto/pagamento, il richiedente dovrà presentare, attraverso la piattaforma informatica SIA-RB, entro 5 giorni successivi con decorrenza a partire dalla data di scadenza indicata per il rilascio telematico della domanda SIAN la seguente documentazione:

- a. Piano di Coltura e Conservazione (Allegato 1), solo per la PRIMA ANNUALITA';
- b. regolare esecuzione dei lavori **previsti nel Piano di Coltura e Manutenzione**;
- c. Shapefile degli imboschimenti collaudati (solo per la PRIMA ANNUALITA');

- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'esenzione all'iscrizione alla sezione speciale Imprese Agricole della Camera di Commercio con relative motivazioni. (ove pertinente);
- e. visure catastali da cui si evinca che gli impianti finanziati siano stati classificati come bosco.

9. AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Conclusa la fase di rilascio delle domande di aiuto/pagamento il Responsabile di Sottomisura provvede ad approvare l'elenco definitivo delle domande rilasciate sul portale SIAN ammissibili alla successiva fase dei controlli SIGC, amministrativi e in loco prodromici al pagamento dei premi.

Gli elenchi delle domande di aiuto/pagamento presentate, ammesse e non ammesse con motivazioni alla successiva fase d'istruttoria, saranno pubblicati a cura del Responsabile di Sottomisura, sul sito web della Regione Basilicata e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014/2022; tale pubblicazione ha valore di notifica.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda si provvederà all'invio ai soggetti interessati delle motivazioni ostative ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

La suddetta comunicazione sarà inviata all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa la domanda di aiuto ha validità di domanda di pagamento e verrà sottoposta alla procedura amministrativa per la verifica delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso da parte dell'organismo pagatore AGEA.

L'istruttoria amministrativa delle domande prevede la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso.

Gli esiti dell'istruttoria delle domande di pagamento saranno registrati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., consultabile tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda di pagamento si provvederà all'invio dell'esito istruttorio ai soggetti interessati con l'indicazione dei motivi ostativi e delle modalità di presentazione di eventuale richiesta di riesame.

La disposizione di pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii.).

Le suddette comunicazioni saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili a mezzo pec al CAA mandatario, con valore di notifica all'interessato.

11. MOTIVI DI IRRICEVIBILITA' O DI ESCLUSIONE

Sarà dichiarata irricevibile la domanda presentata con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso.

Sarà dichiarata non ammissibile la domanda presentata da soggetto non avente i requisiti richiesti dal presente avviso.

12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO - CONTROLLI E SANZIONI

Con la presentazione della domanda il beneficiario, per 12 anni, è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati:

- a) Curare e proteggere la foresta per il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione mediante:
 - a. Comunicazione tempestiva e successivo risarcimento delle fallanze, se riscontate.
 - b. Rispetto del divieto dell'attività di pascolamento, se non nei casi espressamente autorizzati dal Responsabile di Sottomisura.
 - c. Esecuzione delle lavorazioni prevista nel Piano di coltura e conservazione.
- b) Vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso permanente. Il rispetto di quest'ultimo aspetto sarà garantito come segue:
 - a. Risarcimento delle fallanze con specie autorizzate e idonee.
 - b. Divieto di potature e innesti finalizzati alla produzione di frutto.
 - c. Presentazione della domanda di conferma dell'impegno per tutte le annualità successive alla prima.
 - d) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, ivi compreso l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni unionali e nazionali.

Per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla DGR n. 222 del 20.03.2024

Tutte le domande sono sottoposte a controlli amministrativi e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Ufficio UECA della Regione Basilicata e dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.

Qualora il subentrante non risulti essere un imprenditore agricolo, anche se subentra in una domanda in cui vi è il diritto alla percezione per la quale spetterebbero il premio di manutenzione ed il premio di mancato reddito, quest'ultimo non potrà essere richiesto dal subentrante, mancando la specifica condizione di ammissibilità.

Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Ove il subentrante non assuma formalmente (domanda SIAN di variante – cambio beneficiario) in capo a sé impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parziale della domanda, con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
- b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.

14. TRATTAMENTO DEI DATI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si fa espresso rinvio alle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AGEA per l'anno 2025 di successiva emanazione. I dati personali ed aziendali relativi al procedimento di cui al presente Avviso sono altresì oggetto di trattamento da parte della Regione Basilicata e dei soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati, con modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Per le disposizioni in materia di consultazioni, partecipazione e chiusura del Procedimento Amministrativo, per l'Accesso agli Atti si fa espresso rimando alle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AGEA per l'anno 2025 di successiva emanazione.

15. COMUNICAZIONI

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

1. Richiesta di recesso degli impegni assunti.
2. Comunicazione ai sensi dell'art. 3 Reg (UE) n. 2021/2116 relativa alle deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile del procedimento e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatta eccezione dei casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali riconosciute dall'autorità competente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

- c) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- d) il decesso del beneficiario;
- e) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario). Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa all'unità aziendale. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) il cessionario, entro il termine di 20 giorni consecutivi, informa il responsabile del procedimento (Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura) dell'avvenuta cessione;
- b) il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione;
- c) sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto;
- d) il cessionario rilascia la domanda di variante di cambio beneficiario e la trasmette al RdP.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di misura è il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio (dott. Rocco Vittorio Restaino).

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (dott.ssa Patrizia Minardi)

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è necessario inoltrare gli eventuali quesiti al seguente indirizzo: piernicola.viggiano@regione.basilicata.it

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rimanda al documento "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Basilicata", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, in quanto applicabili.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. L'accertamento di false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria quanto segue:

1. la revoca del finanziamento concesso;
2. l'immediato recupero delle somme eventualmente già corrisposte, maggiorate degli interessi legali;
3. l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie.

18. Allegati

1. ALLEGATO A – Schema Piano di coltivazione e conservazione

ALLEGATO A

Modello fac-simile Piano di Coltura e Conservazione relativo a imboschimenti a ciclo illimitato

PSR Basilicata 2014 - 2022 Sottomisura 8.1.1 "Sostegno alla
forestazione/all'imboschimento"

in agro di _____ ()

Beneficiario: " _____ "

In applicazione dell'art. 54 R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, del Decreto
Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dell'art. 36 delle PMPF della
provincia di _____

_____ li _____

Il beneficiario

Il presente Piano di Coltura e Conservazione (PCC) viene redatto ai sensi dell'art. 54 del RDL 30/12/1923 n. 3267 e dell'art. 36 e seguenti - Paragrafo h) *Piano di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi* - delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) della provincia di _____, nonché del D. L.vo 03/04/2018 n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF).

L'imboschimento di che trattasi risulta essere gestito dalla ditta beneficiaria _____, nato a _____ () il _____ e residente in _____ () alla Via _____, codice fiscale _____ ed è ubicato in loc. " _____ " in agro di _____.

L'impianto realizzato è esteso Ha _____ dei quali realizzati con il sostegno della sottomisura 8.1.1 Ha _____ ed è censito in Catasto Terreni come riportato nella seguente tabella di dettaglio:

Comune	Foglio	P.IIa	Sup. boscata (Ha)	Località

L'uso del suolo a bosco con le specie presenti, risulta regolarmente registrato all'interno Fascicolo Aziendale del conduttore delle suddette superfici, tramite l'applicativo Piano Colturale Grafico del portale SIAN.

I lavori di impianto sono stati eseguiti dalla ditta " _____ " con sede legale in _____ () in Via _____ n. __, con fondi rivenienti da PSR Basilicata 2014/2022 – Sottomisura 8.1.1. – Provvedimento di concessione n _____

All'atto dell'impianto sono state messe a dimora le seguenti specie forestali con le seguenti percentuali:

- _____ (____ %)
- _____ (____ %)
- _____ (____ %)
- _____ (____ %)

Si allegano gli elaborati grafici relativi all'estensione degli interventi finanziati in formato *shapefile* nel sistema di riferimento ETRS89 UTMWGS84, fuso 33N.

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

- boschi misti a ciclo illimitato;
- Sesto di impianto: ____;
- Numero di piante/ettaro:
- Numero totale piante messe a dimora;
- Chiudenda/recinzione:
 - Non presente - • presente con estensione ml. _____

Ai sensi del disposto di cui all'art.54 R.D.L. n.3267/1923, il possessore è tenuto a governare il bosco rispettando le norme di seguito riportate.

Art. 1 (Norme)

L'area imboschita resta vincolata ai sensi dell'art. 54 e seguenti del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 142 co. 1 lettera g) del D.lgs 42/2004 e dovrà essere sottoposta a tutte le operazioni previste dal presente PCC per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Inoltre, l'area imboschita è soggetta all'applicazione degli strumenti regolamentari e alle limitazioni di uso in riferimento:

- a) alla normativa forestale nazionale (RDL 3267/1923, RD 1126/1926, D.Lgs. 34/2018) e regionale, alle PMPF e loro modifiche e integrazioni;
- b) alla normativa correlata agli eventuali vincoli di tutela insistenti nell'ambito territoriale interessato (vincolo PAI, idrogeologico, ambientale, urbanistico, ecc).

Art. 2 (Cure colturali)

Il possessore è tenuto ad eseguire le seguenti cure colturali:

- **Risarcimento Fallanze** *(per almeno 12 anni).*

Il risarcimento delle fallanze, con la fornitura e messa a dimora delle piantine sostitutive, deve essere effettuato annualmente con l'obiettivo di ottenere una densità uniforme dell'impianto realizzato e il ripristino della numerosità iniziale finanziata.

Tale operazione consiste nella sostituzione delle piantine forestali non attecchite con la fornitura e messa a dimora delle piantine della stessa specie.

Ai fini del risarcimento delle fallanze dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di conformità del materiale di propagazione per la certificazione di origine e fitosanitaria.

Inoltre, il ripristino delle fallanze deve essere eseguito con le specie assentite in fase di approvazione del progetto di imboschimento e rispondenti al requisito di specie autoctone adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona di intervento.

Le specie da impiegare per i risarcimenti dovranno provenire da boschi da seme della stessa regione forestale, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014 ed utilizzabili nell'intero territorio regionale.

L'eventuale fallanza deve essere tempestivamente comunicata al RdS, indicando l'impianto interessato (o la porzione di impianto) l'estensione della "chiarìa" e il numero di piantine deperite o mancanti.

Il risarcimento deve avvenire nella prima stagione di riposo vegetativo utile.

La mancata comunicazione delle fallanze presenti e/o il mancato risarcimento saranno oggetto di sanzioni che possono arrivare alla decadenza così come previsto dalla DGR n. 222 del 20.03.2024.

- **Contenimento della vegetazione** *(per almeno 12 anni).*

Le operazioni di contenimento della vegetazione che può creare concorrenza alle piantine messe a dimora sono finalizzate a tenere le piantine forestali sgombre da vegetazione erbacea spontanea per limitare al minimo la competizione per i fattori vitali (luce, acqua, elementi nutritivi).

Si individuano, ai fini dell'importanza delle operazioni colturali di contenimento della vegetazione che può creare concorrenza alle piantine messe a dimora e della

determinazione del massimale di premio annuale di manutenzione, le seguenti operazioni colturali:

- operazioni principali: erpicatura del terreno, sarchiatura e rincalzatura da eseguirsi prevalentemente a mano, con sarchiature localizzate intorno alle piantine, per una superficie non inferiore a 0,5 mq per ciascuna pianta;
- operazione secondaria da associare all'erpicatura: diserbo meccanico degli interfilari in giovane rimboschimento eseguito con trinciaerba azionato da trattore con rilascio in loco del materiale triturato;

La "pulizia" del soprassuolo deve essere eseguita almeno una volta l'anno, con maggiore frequenza nei primi anni d'impianto, e preventivata con cronoprogramma dei lavori da allegare al presente Piano colturale e di conservazione.

- **Fasce perimetrali, fasce tagliafuoco e viabilità forestale (sempre).**

Le ripuliture delle fasce perimetrali, delle fasce tagliafuoco e della viabilità forestale devono essere effettuate annualmente, entro il 31 giugno di ogni anno, con l'obiettivo di mantenerle libere da specie indesiderate e diminuire il rischio di incendi boschivi. Tali operazioni possono essere eseguite con mezzi meccanici.

Inoltre, dovranno essere assicurati adeguati punti di accesso alle superfici imboschite tali da consentire, nell'eventualità, i necessari interventi antincendio.

- **Irrigazioni di soccorso (per almeno 12 anni).**

Le irrigazioni di soccorso sono necessarie nei periodi particolarmente siccitosi e sono finalizzate a consentire l'attecchimento e il buono stato vegetativo delle piantine forestali.

- **Pacciamatura con films plastici e protezioni individuali (nei primi 5 anni).**

Le pacciamature plastiche, ove previste/presenti, devono essere rimosse prima della chiusura della copertura arborea, e comunque entro il quinto anno successivo al collaudo, e smaltite nel rispetto delle leggi vigenti. Stesso adempimento per le protezioni individuali delle piante (shelter e paletti tutori in legno), se esistenti.

Art. 3 (Potature)

Nella zona imboschita devono essere eseguiti, a partire dal 2° anno e fino al 5° anno e possibilmente anche negli anni successivi nei limiti delle esigenze colturali, interventi volti ad eliminare i rami basali al fine di interrompere la continuità tra lo strato erbaceo e le piantine forestali.

L'eliminazione dei rami basali deve essere eseguita rasente al fusto in maniera da non danneggiare la corteccia.

Negli anni successivi, in relazione allo sviluppo vegetativo delle piante e al loro portamento, potranno essere eseguite eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante sempre per interrompere la continuità tra lo strato erbaceo e lo strato arboreo.

Art. 4 (Governo e trattamento)

L'impianto realizzato dovrà essere governato ad alto fusto come segue.

4a - Sfolli e tagli fitosanitari (successivi al 12° anno)

Nelle fasi di novelleto, forteto e perticaia dell'impianto e, comunque fino al raggiungimento dell'altezza di 10 m, dovranno essere eseguiti, nei limiti delle esigenze colturali e nel pieno rispetto delle finalità degli interventi, i necessari tagli di sfollo tendenti ad eliminare piante danneggiate, deperite, malformate ed aduggiate, nonché il sottobosco indesiderato (generalmente spiname) limitatamente a quello direttamente in competizione con il soprassuolo forestale.

4b – Diradamenti (successivi al 12° anno)

I diradamenti nelle fustaie di latifoglie devono essere effettuati prima che le chiome entrino in competizione tra loro e devono essere di tipo basso e moderato con azione selettiva e sanitaria eliminando, pertanto, le piante dominate, danneggiate, malformate, deperienti o morte, assicurando comunque la densità normale in relazione allo sviluppo vegetativo ed alle esigenze particolari delle singole specie costituenti il soprassuolo.

4c- (Turno)

Il turno, in base alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e in funzione delle specie impiegate per la realizzazione dell'impianto, è previsto in _____ anni.

Il ciclo produttivo potrà essere comunque ritardato in relazione alla dimensione degli assortimenti che si intendono ottenere sulla base delle opportunità di mercato. Qualora si raggiungano in anticipo sul turno previsto assortimenti particolarmente vantaggiosi, il proprietario/possessore potrà richiedere al competente ufficio della Regione Basilicata, una riduzione del turno; in questo caso per le fustaie a ciclo medio lungo l'utilizzazione finale non potrà comunque essere effettuata prima che il diametro medio delle piante principali, cioè quelle da portare a fine ciclo, abbia raggiunto le dimensioni minime di cm 35 (110 cm di circonferenza) a m. 1,30 da terra, dimensioni attualmente richieste per le trasformazioni industriali più remunerative.

Art. 5 (Interventi di ricostituzione boschiva)

A seguito di eventuali cause avverse all'impianto, ad eccezione delle cause di forza maggiore, nei dodici anni di erogazione dei premi per le manutenzioni, il possessore è tenuto alla ricostituzione dell'impianto a proprie spese.

Art. 6 (Autorizzazioni)

Le operazioni di cui all'art. 4 del presente PCC sono subordinate alla preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio della Regione Basilicata, a seguito di apposita istanza da parte del possessore dell'impianto.

Art. 7 (Altre forme di godimento)

È vietata qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione dell'imboschimento (altezza media del soprassuolo maggiore di 5 m e chiusura della copertura arborea). Successivamente può essere concesso il pascolamento del bosco, previa autorizzazione scritta da parte del RdS/RdP, nel rispetto della regolamentazione regionale e di PPMPF in materia di pascolo nel bosco.

Art. 8 (Obbligo di destinazione a bosco permanente e divieto di trasformazione)

Nei boschi permanenti realizzati con le risorse finanziarie della sottomisura 8.1.1 del PSR Basilicata 2014/2022, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 comma I del R.D.L. n. 3267/1923, non sarà mai permessa la coltura agraria e/o alla trasformazione ad uso diverso da quello forestale, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

In caso di violazione di tale obbligo, compreso le casistiche di eccezione, sono d'applicazione le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e la normativa nazionale e regionale di recepimento in materia di trasformazione e compensazione boschiva.

Si aggiungono anche le sanzioni pecuniarie previste dalla DD

Art. 9

(Aggiornamento del PCC)

E' possibile chiedere l'aggiornamento del presente PCC ogni qualvolta si verificano situazioni che ne modifichino l'applicabilità.

Art. 10

(Norme di rinvio)

Si rimanda alla legislazione vigente per tutti gli aspetti selvicolturali e normativi non contemplati nel presente PCC.

Il sottoscritto _____, nato a _____ () il _____ ed ivi residente alla Via _____ n. _____, in qualità di **beneficiario e gestore** del bosco, presa visione del presente PCC, dichiara di accettare, senza riserva, le norme prescritte ed imposte e si impegna ad osservarle e farle osservare.

_____ lì _____

Firma

(_____)

Da compilare in caso di subentro al beneficiario

Il sottoscritto _____, nato a _____ () il _____ e residente in _____ () alla Via _____, codice fiscale _____, in qualità di **subentrante** del bosco, presa visione del presente PCC, dichiara di accettare, senza riserva, le norme prescritte ed imposte e si impegna ad osservarle e farle osservare.

_____ lì _____

Firma

(_____)

ALLEGATO 1 - CRONOPROGRAMMA DEGLI INTEVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI NEL CORSO DELL'IMPEGNO.

Il presente PCC è stato redatto in quanto è stato realizzato un imboschimento finanziato con fondi pubblici rivenienti dal P.S.R. F.E.A.R.S. 2014/2022 Reg. UE 1305/13 MISURA 8 SOTTOMISURA 8.1.1 - Bando _____. CUP: _____

Di seguito si riporta il cronoprogramma delle attività annuali di manutenzione previste:

Anno	Mese	Lavorazione 1	Lavorazione 2	Lavorazione n
1°				
2°				
3°				
4°				
5°				
6°				
7°				
8°				
9°				
10°				
11°				
12°				